



## VERBALE N. 17 DELL'ADUNANZA DEL 29 APRILE 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### Giuramento avvocati

(omissis)

### Giuramento Praticanti Abilitati

(omissis)

### Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti comunica di aver inserito l'Avv. Marco Valerio Verni tra i Componenti della Commissione Diritto Europeo e Internazionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Tesoriere Graziani nonché il Consigliere Nesta comunicano di avere avuto contatti per l'inserimento del Consiglio quale interlocutore interessato ("*stakeholder*") nella proposta di progetto PROMPT ("*PReservation Of e-evidence by effective Multistakeholder cooPeration*"), cofinanziato dalla Commissione Europea, che verrà presentata dalla coordinatrice LAW AND INTERNET FOUNDATION (ente di diritto bulgaro). Tale collocazione non ingenererà oneri a carico del Consiglio ma, nel caso di approvazione del progetto, consentirà il coinvolgimento del Consiglio e degli iscritti interessati alla materia digitale ed informatica, tramite partecipazione in meeting ed in attività di formazione con oneri integralmente a spese del progetto europeo. Pur non essendo possibile -per motivi di tempistica- far inserire il Consiglio quale partner di progetto, in caso di approvazione di esso, l'iniziativa assicurerà l'opportunità di ulteriori contatti internazionali e visibilità dell'identità del Consiglio settore della europrogettazione. A tale fine, il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio esprima interesse a partecipare alle attività previste nell'ambito del progetto (workshop, corsi di formazione e scambio di buone pratiche ed esperienze).

Il Consiglio, preso atto, approva l'iniziativa proposta ed autorizza il Presidente ed il Consigliere Tesoriere a sottoscrivere quanto necessario per manifestare l'interesse a partecipare alle attività come sopra previste.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Tesoriere Graziani comunicano di avere raggiunto una intesa preliminare di cooperazione per sviluppare e presentare una proposta di progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, denominato PREJUDICE ("*Training for eliminatingjudicialstereotyping, PREJUDICES and beliefs that currently exist in the access to Justice of victims of sexual violence*"), cioè formazione per eliminare gli stereotipi giudiziari, i pregiudizi e le credenze che attualmente esistono nell'accesso alla Giustizia delle vittime di violenza sessuale). L'obiettivo generale del progetto PREJUDICE è quello di aumentare la consapevolezza degli svantaggi affrontati dalle vittime di crimini sessuali in ogni fase del procedimento penale e, in particolare, di elaborare un piano di formazione multilivello

rivolto ad Avvocati, Giudici, Procuratori, personale dei Tribunali e degli uffici del Pubblico Ministero ed altri professionisti del settore Giustizia, incentrato sugli interessi delle vittime, con un orientamento particolare per comprendere la prospettiva di genere, eliminare i pregiudizi, migliorare le tecniche di comunicazione e la gestione della casistica. Nello specifico, la proposta sarà presentata in relazione al bando aperto JUST-2021-JTRA del programma della DG Giustizia della Commissione Europea. Se si perverrà alla aggiudicazione, il *consortium* che verrà costituito tra i partners sarà coordinato dall'Università Carlos III di Madrid e coinvolgerà diversi partners di provenienza transnazionale (Spagna, Italia, Grecia, Portogallo e Belgio). Il progetto si rivolgerà a un campione composto da circa 500 professionisti della Giustizia all'inizio della loro carriera, provenienti da almeno 10 diversi Paesi Unione Europea (Avvocati, pubblici ministeri e giudici, con equilibrata partecipazione di genere). Si prevede che, se approvato, il progetto attribuisca un finanziamento a fondo perduto nella misura di non meno del 80/90% dell'investimento da effettuarsi dal Consiglio per le diverse attività da svolgersi. I termini per la presentazione della proposta risultano in scadenza per il 6 maggio venturo.

Il Consiglio, preso atto, approva l'iniziativa proposta ed autorizza il Presidente ed il Consigliere Tesoriere a sottoscrivere tutti i documenti necessari per la partecipazione al consorzio per la presentazione e la realizzazione del progetto in questione, con delibera immediatamente esecutiva, data la ristrettezza dei tempi a disposizione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Carlo Ludovico Favino, pervenuta in data 28 aprile 2021, con la quale rinuncia alla nomina di Componente effettivo della XXXII Sottocommissione per gli esami di Avvocato – Sessione 2020 per sopravvenuti, gravi motivi familiari.

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell'Avv. Carlo Ludovico Favino del Foro di Roma e nomina Componente effettivo della XXXII Sottocommissione per gli esami di avvocato – Sessione 2020 – l'Avv. Claudio Coccia del Foro di Frosinone, nato a Roma il 27 aprile 1962, Cassazionista dal 30 gennaio 2004. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Marco Pietrocola, del Foro di Civitavecchia, pervenuta in data 28 aprile 2021, con la quale comunica la rinuncia all'incarico di Componente supplente della XXIV Sottocommissione per gli esami di avvocato - Sessione 2020.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell'Avv. Marco Pietrocola, del Foro di Civitavecchia, e nomina in sua sostituzione quale Componente supplente della XXIV Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2020, l'Avv. Guglielmi Ascenzi del Foro di Viterbo, nato a Roma il 10 ottobre 1972, Cassazionista dal 17 aprile 2015. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica di aver indicato quali componenti della Commissione consiliare di Diritto delle Assicurazioni i Colleghi Gino Salvatori e Gianluca Cracas.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Sarah Cardaci, Antonella Cassandro, Angelo Di Cori, Maria Luisa Missiaggia, Valeria Provenzano, Gianluigi Scala.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 26 aprile 2021 si è tenuta una preliminare verifica circa la riapertura dello sportello per la messa alla prova presso il Tribunale penale di Roma e dal 4 maggio 2021 lo stesso sarà operativo ed aperto agli utenti.

Il Consiglio, onde favorire l'utilizzazione dello sportello in condizioni di sicurezza, dovrebbe farsi carico dell'acquisto di due apparecchi Beghelli per il ricambio e la purificazione dell'aria, nonché di un elimina code.

Il Consigliere Minghelli, uno dei promotori dell'Ufficio UEPE della MAP a Piazzale Clodio, si dichiara contrario, unitamente ai Consiglieri Cerè, Galeani e Celletti a che, per l'ennesima volta, oltre a garantire il personale, sotto la pretesa di ritardare l'apertura, i vertici del Tribunale costringano a fornire anche presidi anti covid come dei sanificatori, piuttosto che provvedere doverosamente, visto che lo sportello a P.le Clodio ha incrementato più del 100% il ricorso all'istituto. Ancora una volta, ripetono, che questa non è collaborazione, ma patto di servitù.

Il Consigliere Cesali è d'accordo, in via di principio, con quanto osservato dai predetti Consiglieri: è l'amministrazione della giustizia che deve provvedere al pagamento delle strutture e delle risorse. Tuttavia, a fronte delle mancate risposte alle molteplici sollecitazioni proposte dall'Ordine di Roma, la soluzione non è quella di fare il c.d. "muro contro muro", penalizzando le Colleghe ed i Colleghi e mettendo in pericolo la salute loro e degli utenti, bensì provvedere con urgenza, garantendo il servizio, soprattutto in questo periodo in cui l'accesso ai servizi è difficoltoso.

Il Consigliere Cesali, pertanto, ribadisce il voto favorevole rispetto alla delibera proposta ed invita il Consiglio a proseguire nell'attività di sensibilizzazione dell'Amministrazione della Giustizia rispetto a delle esigenze primarie di esclusiva competenza, anche economica, di quest'ultima.

Il Consiglio, a maggioranza, dispone l'acquisto in economia di due apparecchi Beghelli per il ricambio e la purificazione dell'aria, nonché di un sistema elimina code. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dalla Corte di Appello di Napoli in data 28 aprile 2021 con la quale il Presidente della Corte chiede il parere del Consiglio in merito alla proroga dell'incarico di Giudice Ausiliario per il quinquennio 2021-2026 affidato agli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio esprime parere favorevole per la proroga dell'incarico agli Avv.ti (omissis). Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrìci comunicano che in data 22 aprile 2021 è pervenuta dalla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma la convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi che si distribuisce.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per consentire ai Consiglieri un esame più approfondito.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che le incertezze ingenerate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria in essere e le problematiche inerenti l'accesso al Palazzo di Giustizia rendono incerta la prospettiva di tenere l'Assemblea degli iscritti a breve data.

Nel frattempo, appare opportuno considerare adeguatamente quanto espresso nella nota del Consiglio Nazionale Forense trasmessa in data 19 aprile 2021, con la quale si comunica agli Ordini la possibilità di differire l'assemblea degli iscritti finalizzata all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo della gestione 2019/2020 e di quella 2020/2021. Nell'ottica di non avviare iniziative (laboriose e costose), senza la certezza di poter svolgere effettivamente l'Assemblea degli iscritti, il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio deliberi di differire ulteriormente la tenuta dell'Assemblea degli iscritti a data da stabilirsi per il prossimo mese di luglio, salvo anticipata conclusione della emergenza sanitaria in essere.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta, differendo l'Assemblea degli iscritti come indicato dal Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è pervenuta la richiesta di pagamento della quota annuale di adesione all'Osservatorio internazionale degli Avvocati in pericolo (Observatorie International des Avocats en danger), ammontante ad Euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere propone che venga deliberato il pagamento, nell'ottica di sostenere le finalità dell'Osservatorio e di mantenere elevato il prestigio dell'Istituzione forense romana.

Il Consigliere Cerè chiede di partecipare, senza contribuire in quanto già provvede il Consiglio Nazionale Forense, non avendo, oltretutto, il Consiglio, diritto di voto.

Il Consigliere Celletti si associa.

Il Consigliere Tesoriere Graziani evidenzia che l'iscrizione è operativa dal 2016 e l'importo di (omissis) Euro è così quantificato in base al numero degli iscritti.

Il Consigliere Segretario Scialla precisa che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto iscritto, ha diritto di voto all'Assemblea.

Il Consiglio, a maggioranza, ritenuta anche l'attualità nel contesto internazionale di sostenere le iniziative dell'Osservatorio internazionale al quale aderisce, autorizza il pagamento.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che la dipendente (omissis) ha chiesto al Consiglio la concessione di una anticipazione per Euro (omissis), da restituire in n. 60 rate mensili. La dipendente ha motivato la richiesta per esigenze personali. Il Funzionario Dott. (omissis) ha verificato che sussiste capienza dell'ammontare annuo destinato a tale genere di benefici, confermando che la dipendente non ha in corso antecedenti anticipazioni né cessioni di stipendio e che il trattamento di fine rapporto sinora maturato è idoneo a garantire il prestito.

Il Consiglio approva la richiesta, disponendo comunque che, in caso di cessazione del servizio da parte della dipendente, l'eventuale residuo dovuto sia corrisposto in unica soluzione mediante trattenuta sulle spettanze (trattamento di fine rapporto lavoro o altro) del dipendente stesso.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 28 aprile 2021 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma ha notificato la misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per la durata di anni uno nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Cerè comunica che gli Uffici Iscrizioni e Disciplina hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando immediatamente esecuzione al provvedimento di sospensione cautelare dal 28 aprile 2021 al 28 aprile 2022.

Il Consiglio prende atto.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 16)**

(omissis)

### **Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4)**

(omissis)

### **Cancellazioni a domanda (n. 7)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)**  
(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 2)**  
(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 36)**  
(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati ( tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n.4)**  
(omissis)

**Abilitazioni (n. 10)**  
(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10)**  
(omissis)

**Nulla osta (n. 4)**  
(omissis)

**Compiute pratiche (n. 12)**  
(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.7)**

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Autonomia negoziale delle parti limiti e prospettive dei trasferimenti immobiliari”, che si svolgerà l’11 maggio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Famiglia e Diritti della Persona). Intervengono: Dott. Massimo Saraceno (Notaio), Dott.ssa Marta Ienzi (Presidente I Sezione Civile Tribunale di Roma), Avv. Fiorella D’Arpino (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona), Avv. Laura Vasselli (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Pontecorvo, Cerè e Bolognesi, unitamente all’Associazione Italiana Giovani Avvocati, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “20 anni e non sentirli. D.lgs. 231/2001 nella prospettiva dei giovani professionisti”, che si svolgerà il 18 maggio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Vincenzo Comi (Presidente della Camera Penale di Roma), Avv. Giovanna Suriano (Presidente Fondazione AIGA T. Bucciarelli), Avv. Guido Stanpanoni Bassi (Direttore Rivista Giurisprudenza Penale). Introduce: Avv. Giulia Guagliardi (Vice Presidente della European Young Bar Association, IV Segretario della XL Conferenza Giovani Avvocati di Roma e Consigliere AIGA sezione Roma). Modera: Avv. Marco Gabriele (Componente del Dipartimento di Penale e Procedura penale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati). Intervengono: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Profili deontologici dell’Avvocato nella consulenza aziendale”, Avv. Mattia Moscardini

(Studio Legale Giovane, Docente LUMSA Master Class “Prevention, disaster and Emergency Management”) “Sicurezza sul lavoro, modelli e responsabilità dell’ente. Tempo di riforme?”, Avv. Giovanni Morgese (Senior Associate LCA Milano e Presidente ODV di primaria azienda Italiana) “SRL Unipersonali e 231”, Avv. Giulia Bonsegna (Componente dell’Osservatorio 231 dell’Unione Camere Penali Italiane, Segretario della XXV Conferenza Giovani Avvocati di Roma, Studio Legale Bonsegna) “La confisca del profitto tra prevenzione e repressione della criminalità d’impresa. Evoluzione normativa e giurisprudenziale”, Dott. Roberto Bonomo (Presidente Unione Giovani Commercialisti e Revisori Contabili di Roma) “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”, Avv. Alessia Dominique Mastrovito (I Segretario della XL° Conferenza Giovani Avvocati di Roma, Studio Legale Franco) “Il ruolo dell’Odv ed il presunto obbligo di impedimento della commissione dei reati da parte dell’ente”, Dott. Mario Aprile (Vice Presidente Confindustria Giovani) “Le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001”. Conclude: Avv. Giuseppe Murone (Coordinatore del Dipartimento di Procedura Penale della Fondazione AIGA T. Bucciarelli).

Il proponente chiede che venga autorizzata la diretta facebook, tenuto conto dell’interesse dell’argomento.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari e un credito formativo deontologico per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, concedendo la diretta facebook.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 21 aprile 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Startup Academy – analisi delle principali clausole contrattuali di un contratto di investimento e di un patto parasociale”, che si svolgerà il 19 maggio 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l’inserimento dei nominativi dei Colleghi, come da tabulato.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n.147) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.66) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Mobrìci, quale Vice Responsabile della Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri, unitamente al Consigliere Segretario Scialla, Responsabile della medesima Commissione, comunicano di aver inserito, nella medesima commissione, i Colleghi Marco Cerichelli, Manuela Agnitelli, Annalaura Carbone, Tania Avenia e Mauro Manzi.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani, Minghelli e Cerè evidenziano al Consiglio che il Decreto Riapertura emanato dal Governo prevede dal 26 aprile in poi la riapertura, anche se con modalità a dir poco singolari, di moltissime attività. In tale provvedimento, però, nulla viene stabilito, e si ritiene che ciò non sia casuale, in merito alla ripresa del normale svolgimento delle attività (udienze, accessi in cancelleria ecc.) all'interno dei Tribunali. Ritengono che le Istituzioni Forensi non possano rimanere ulteriormente silenti dinanzi all'ennesimo "schiaffo" dato alla Giustizia ed all'Avvocatura.

Chiedono che il Consiglio inoltri, se del caso coinvolgendo anche il Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed a tutti i Parlamentari una formale protesta contro tale ingiustificata "dimenticanza" nei confronti del settore Giustizia che dovrebbe, invece, essere messo al primo posto, insieme alla Sanità ed all'Istruzione, in un Paese civile.

Il Presidente informa il Consiglio di aver partecipato ad una riunione dell'OCF su questo tema, proprio in data odierna e che il coordinatore Avv. (omissis) ha riferito di un incontro a breve col Ministro all'esito del quale fornirà nuove ed aggiornate indicazioni agli Ordini.

Il Consiglio, preso atto dell'incontro che ci sarà il 30 aprile 2021 sul tema, tra il Presidente dell'Organismo Congressuale Forense ed il Ministro della Giustizia, si riserva di deliberare sul punto ad una prossima adunanza.

- Il Consigliere Pontecorvo -anche a seguito delle decisioni del Consiglio assunte all'adunanza dell'8 aprile 2021- comunica che, su incarico del Presidente Galletti, ha organizzato per conto dell'Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente ai Consigli territoriali di Milano e Taranto, oltre al Consiglio Nazionale Forense, il torneo di eloquenza "Dire e Contraddire" edizione 2021. Tale competizione, riservata ai licei che hanno aderito di Roma, Milano e Taranto, si terrà il 29 e 30 aprile 2021, con le semifinali e finali fissate per il 16 e 23 maggio 2021 e sarà trasmessa tramite la pagina facebook riservata all'evento, co-gestita con il C.N.F. Il costo di produzione per il quale il Consiglio si era riservato di deliberare la spesa, sarà interamente a carico del C.N.F., come da comunicazione del Consigliere nazionale all'uopo delegato Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di avere realizzato le slide illustrative del lavoro svolto nei primi tre mesi del corrente anno dallo Sportello Informazioni gestito dall'Ordine degli Avvocati di Roma presso il Tribunale Civile di Roma.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della relazione su sito e canali social.

- Il Consigliere Cerè ed il Consigliere Anastasio, coordinatrice e vice coordinatrice della Commissione amministratori di sostegno e tutele, riferiscono al Consiglio che, nell'ambito dei protocolli di immediata realizzazione, unitamente alla Presidente della IX sezione del Tribunale di Roma, è stato redatto un "Protocollo di intesa per la istituzione di un elenco di Avvocati disponibili ad assumere l'ufficio di Amministratore di sostegno" e tale elenco sarà trasmesso dall'Ordine al Presidente della IX Sezione Civile, aggiornato ogni due anni, ciò al fine di agevolare i Giudici Tutelari nella scelta dei soggetti più idonei a ricoprire l'ufficio di Amministratore di Sostegno.

A tal fine, l'Ordine si propone di promuovere dei corsi di formazione per consentire l'iscrizione all'elenco di Amministratori di Sostegno e sin da ora si segnala che lo stesso corso si articolerà in 9 date comprese tra il mese di ottobre e dicembre e, ove possibile, con indicazione di un giorno specifico della settimana, che si propone essere il mercoledì.

Il Consiglio prende atto ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo.

- Il Consigliere Addressi, quale Responsabile della Commissione Progetto Donna, comunica di aver inserito la Collega Francesca Tocci che ha dato disponibilità per collaborare.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Voltaggio e Agnino, Coordinatore e Vice coordinatore della Commissione di Diritto Tributario, comunicano che si è svolta l'elezione del nuovo direttivo della Camera degli avvocati tributaristi di Roma (omissis).

I Consiglieri Voltaggio e Agnino chiedono che siano convocati in una prossima adunanza i Colleghi del nuovo consiglio direttivo per un loro saluto.

Il Consiglio, nel congratularsi con i Colleghi del loro incarico ed augurando loro buon lavoro, in questo momento molto delicato per la giustizia tributaria, ne dispone la convocazione per una prossima adunanza consiliare.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI**

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con comunicazione datata 3 marzo 2021 e protocollata in data 8 marzo 2021, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico *“La presente formale richiesta di parere deontologico concerne l'interpretazione da attribuire all'art. 38, comma 2° del nuovo Codice deontologico. In particolare si chiede se il divieto di registrare una conversazione telefonica con un Collega sia tassativo, e pur esulando da controversie in corso, debba altresì estendersi a quelle ipotesi per le quali quest'ultimo abbia commesso o confessi reati che, seppur prescritti, inficino i valori supremi dell'Ordinamento forense di correttezza, decoro e dignità della categoria (ad es. c.d. triangolazione degli avvocati stabiliti, compravendita titoli studio, fittizia attività professionale durante il periodo di stabilimento). Si chiede, da ultimo, se possa invocarsi l'esimente relativo alla difesa di valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale (cfr. C.N.F. sentenza del 6 novembre 1995, n. 118) giacché l'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell'interesse pubblico a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. C) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.) (cfr. C.N.F. sentenza 31 dicembre 2018, n. 233). Tanto al fine di presentare, senza indugio, apposito esposto disciplinare circostanziato e debitamente documentato”*.

### **Il Consiglio**

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

#### **Osserva**

Posto che l'inciso finale della richiesta di parere in oggetto risulta fuori luogo atteso che il Consiglio non rilascia “pareri preventivi”, né parerei “finalizzati alla presentazione di esposti”, trattandosi eventualmente di iniziative estranee alla funzione di informazione (sull'interpretazione astratta della normativa deontologica) che viene svolta in questa sede, nel merito della richiesta interpretativa si espone quanto segue.

La tematica attiene precipuamente, come specificato nella richiesta, all'interpretazione del secondo comma dell'art. 38 Codice Deontologico Forense, rubricato “rapporto di colleganza” ed in particolare all'individuazione di eventuali deroghe al principio generale ivi enunciato, con il seguente tenore: *“L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti”*.

Appurato che trattasi di una regola ferrea, posta a tutela anche delle norme esistenti in tema di riservatezza dei colloqui tra Avvocati (troppo spesso messa in pericolo dalla “disinvoltura” di chi tende comunque ad acquisire in ogni modo elementi favorevoli alla propria tesi), con riferimento alle possibili deroghe, da ritenersi comunque eccezionali, può essere utile segnalare come in alcuni isolati precedenti sia stato effettivamente ritenuto che la registrazione e la successiva rivelazione, da parte di un avvocato, della conversazione telefonica con il Collega (ignaro della registrazione stessa), possa non integrare una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico, ma solo quando il ricorso a detta registrazione sia avvenuto a tutela di un legittimo interesse, leso o messo in pericolo dalla condotta altrui e la rivelazione del contenuto della conversazione, in quanto avvenuta al fine di impedire che un reato fosse portato a compimento, non abbia arrecato un danno ingiusto (principio dettato dalla Cassazione a S.U. con la sentenza 25.6.93 n. 7072 e poi applicato, a seguito della cassazione con rinvio, dal CNF con la pronuncia n.118 del 6.11.95 richiamata anche nella richiesta di parere).

In ogni modo, a conferma che trattasi di un'eccezione che non può che confermare la regola, va evidenziato come, nella quasi totalità dei precedenti in materia, venga riaffermata la generale applicazione del divieto in oggetto; tra i tanti può essere utile segnalare come ad esempio sia stata



ribadita l'irrelevanza del fatto che la registrazione possa non essere utilizzabile in sede giudiziaria con la conseguenza che l'illecito violativo della disposizione in esame è integrato indipendentemente dalla utilizzabilità o meno delle c.d. prove illecite (Consiglio dell'Ordine di Parma, 26 Giugno 1980); in senso conforme è stato poi ulteriormente precisato come il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore (C.N.F., 17 febbraio 2016, n. 7).

Quanto sopra a conferma che il comma 2 dell'art. 38 detta una regola di ampia portata ed applicazione generalizzata che continua a trovare applicazione costante anche a seguito della riforma degli organi disciplinari; vedasi ad esempio la più recente decisione del CDD di Bologna (n.63 del 8 ottobre 2018) con cui è stato ribadito che viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro di cui all'art. 5 CD previgente (art. 9 CDF) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l'avvocato che registra a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.

Ne consegue che le eventuali esimenti, che possano condurre in concreto ad un'eventuale deroga, dovranno essere necessariamente valutate e ponderate con la massima attenzione, nell'ottica del rigoroso principio dettato dalla Suprema Corte, trattandosi chiaramente di ipotesi limite.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi normativi e giurisprudenziali sopra citati e nel valutarne l'eventuale applicabilità ai casi concreti in base alle peculiarità delle specifiche fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con comunicazione pec del 9 marzo 2021, ha chiesto al Consiglio di esprimere un parere in merito alla possibilità di assistere un coniuge, nell'instaurando giudizio di separazione, nei confronti dell'altro coniuge con il quale, nei mesi precedenti l'istante ha avuto diversi contatti, sia telefonici che presso il suo studio, in assenza di un formale conferimento di incarico professionale o di qualsivoglia pagamento per la consulenza espletata.

L'istante precisa che, durante i detti contatti, avrebbe "sistemato" una lettera che il marito avrebbe voluto inviare alla moglie prima di allontanarsi dalla casa familiare e di avere interloquuto con quest'ultimo circa le condizioni della separazione che avrebbe voluto fossero rappresentate nel suo interesse.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

osserva

La valutazione di compatibilità dell'incarico citato dall'istante dovrà tenere in debita considerazione i disposti normativi di cui agli artt. 24 (conflitto di interessi) e 68 (assunzione di incarichi contro una parte già assistita) C.D.F., con l'avvertenza che, dette norme, costituiscono una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità che possa determinarsi un conflitto di interessi.

Il precetto normativo di cui all'art. 24 C.D.F. tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'"*id quod plerumque accidit*", sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (C.N.F. sentenza del 17 dicembre 2018, n. 182).

Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dalla detta norma, non solo dovrà essere chiaro il ruolo di terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che, in alcun modo, possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente.

Nell'ambito specifico del diritto di famiglia, il rigore del precetto di cui all'art. 68 C.D.F. comma 4, è oltremodo rilevante: la *ratio* è quella di dare risalto all'esigenza di conferire una maggiore severità ed un più stretto rigore, sotto il profilo deontologico, nei confronti degli avvocati che si occupano della materia familiare e minorile, volta ad assicurare, in tali ambiti, l'esercizio della professione forense quanto più ispirato al perseguimento di un operato professionale corretto e leale, attesi gli interessi coinvolti.

Da qui anche l'estensione temporale del divieto, senza limiti (non valendo il limite temporale dei due anni, come avviene di regola).

Il divieto, com'è noto, in via generale, tende ad evitare «*che il professionista sfrutti in favore del proprio cliente il patrimonio conoscitivo acquisito in ragione del precedente rapporto professionale, con ciò neutralizzando il diritto di difesa dell'ex cliente*» (cfr. C.N.F. sentenza n. 149/2012).

Con tali specificazioni, si ritiene di poter affermare che il divieto di assistere un coniuge contro l'altro, vada inteso nel senso più ampio, ricomprendendovi, pertanto, anche l'ipotesi, di cui alla richiesta in esame, *di mancanza del mandato da parte di uno dei coniugi*. In tal senso si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza 7 aprile 2014 n. 8057), la quale, avallando l'orientamento della giurisprudenza disciplinare del C.N.F., ha ritenuto del tutto irrilevante la mancanza di un espresso conferimento d'incarico professionale da parte di uno dei coniugi per escludere il divieto in esame.

Anzi, il divieto si estende anche alle ipotesi in cui non si richieda specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente assistenza ed è fondato sull'esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nell'ambito del diritto di famiglia.

Si è rilevato, altresì, che la valutazione della sussistenza del conflitto di interessi, nelle controversie in materia di famiglia, è *in re ipsa*, senza necessità d'indagine, e ciò «*a prescindere se il conflitto è reale o solo potenziale*» (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza 10 gennaio 2006 n. 134).

Con i precetti deontologici sopra esposti, si vuole assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa e che vengono tutelate anche dai seguenti articoli: l'art. 3 rubricato "Doveri e deontologia" della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" disciplina al comma 1 "*L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale*"; al comma 2 "*La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*"; l'art. 6 del codice deontologico forense, rubricato "Dovere di evitare incompatibilità" disciplina al comma 2 "*L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense*" - art. 9, rubricato "Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza".

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'art. 28 "Riserbo e segreto professionale" del codice deontologico forense.

Ritiene

che l'istante facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 19.3.2021, tendente a conoscere eventuali incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la carica di liquidatore di una società di capitali in procedura di liquidazione volontaria.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'art. 6 del C.D.F. afferma l'obbligo generico degli iscritti all'albo di evitare incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere il dovere di indipendenza, dignità e del decoro della professione.

Nello specifico, l'art. 18 della legge professionale n. 247/2012, prevede una serie di incompatibilità. In particolare:

a) *con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio...;* b) *con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui...;* c) *con la qualità di socio illimitatamente*

*responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione ...; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.*

La ratio delle norme richiamate, è quello di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, considerate condizioni essenziali su cui si fonda l'esercizio dell'attività professionale.

Dai suddetti principi si ricava come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche per conto di altri ed ogni qualvolta il professionista abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa; il C.N.F. in vari pareri ha avuto occasione di ribadire che non è certo la rappresentanza della società che genera l'incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata; l'incompatibilità dettata dal citato art. 18 non è subordinata neppure all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante, il discrimine e, ciò che più conta, è, dunque, l'attività gestoria (C.N.F.21 giugno 2017, n. 45). Le considerazioni che precedono trovano conforto in molteplici decisioni espresse dal C.N.F. tra cui merita una citazione il parere n. 44/2014, ove si esclude, altresì, che l'avvocato possa ottenere la sospensione volontaria al fine di superare la incompatibilità in esame.

Il principio che si è riaffermato più volte *“è che l'avvocato è irrimediabilmente incompatibile ad assumere l'incarico di A.U., amministratore delegato o liquidatore (in senso societario e non nell'ambito di una procedura concorsuale per nomina del Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla composizione del suo capitale sociale, con le sole eccezioni di cui all'art. 18 citato”* (parere C.N.F.21 settembre 2016, n. 91).

L'articolo 18 contempla, infatti, delle eccezioni, prevedendo la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa e stabilendo che l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Dovrà, pertanto, valutare il professionista, a seconda del caso, se sussistano o meno profili di incompatibilità. Inoltre, il professionista dovrà sempre riaspettare - nell'esercizio delle funzioni attribuitegli anche nell'ambito dei poteri di gestione - quei principi di autonomia, indipendenza e decoro professionale.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con comunicazione pec del 29 marzo 2021, ha chiesto al Consiglio di esprimere parere deontologico inerente alla violazione o meno dei doveri professionali e/o deontologici ex art. 48 secondo comma C.D.F., per la necessità di dover provare, in sede giudiziale, il perfezionamento di una transazione intervenuta a mezzo dei rispettivi legali ed in pendenza di causa, la cui validità è ex adverso contestata, mediante la produzione in giudizio:

a) *“delle mail scambiate tra i legali, qualificate come riservate, in cui si comunica, da parte dell'Avv. (omissis), l'accettazione della controproposta formulata da controparte e, da parte dell'altro legale, l'invio dell'atto di transazione e quietanza da far sottoscrivere alle parti;*

b) *dell'atto di transazione da far sottoscrivere, allegato all'email di controparte”.*

L'Avv. (omissis) conclude la richiesta di parere nel ritenere che *“in virtù del principio per cui il perfezionamento della transazione stragiudiziale coincide con il momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta”*, il deposito della documentazione sopra indicata sarebbe necessario *“a scopo difensivo”* e *“nell'interesse del proprio assistito”* al fine di accertare, nel giudizio pendente, la validità della transazione e la pronuncia della cessazione della materia del contendere.

## Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

osserva

Il precetto deontologico di cui all'art. 48 C.D.F. contiene un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indiscutibile bagaglio di credibilità, che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

Il precetto non soffre alcuna eccezione, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente.

La ratio del divieto è quella di garantire all'avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale della controversia, di potere interloquire per iscritto con il collega di controparte, senza dovere temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzate allo stesso collega possano essere utilizzate – con la loro produzione o con il riferimento alla stessa- in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita; ove non sussistesse siffatta garanzia, ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa che, pure, costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell'attività professionale (Cons. Naz. Forense 22 novembre 2012, n. 161, Cons. Naz. Forense 16 ottobre 2019 n. 108).

L'Avv. (omissis), nell'espone le motivazioni inerenti alla richiesta di parere richiama, ella stessa, il secondo comma dell'art. 48 C.D.F., che permette all'avvocato di produrre la corrispondenza intercorsa tra i colleghi quando: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

In merito alla possibilità di produrre corrispondenza riservata, ed in particolare per quanto riguarda la prima ipotesi (sub a), indicata dal secondo comma dell'art. 48 C.D.F., la ragione dell'eccezione è evidente, in quanto, se la corrispondenza tende alla definizione della lite, la riservatezza non ha più ragione di porsi quando un accordo definitivo sia stato raggiunto; anzi, il perfezionamento dell'accordo deve essere documentabile, poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il nuovo assetto dei rapporti tra le parti, ed è compito proprio dell'avvocato dare esecuzione allo stesso.

Quanto poi alla seconda ipotesi (sub b), la stessa prevede che sia ugualmente producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (eventualmente in un termine di dilazione concesso).

Anche in questo caso il mantenimento della riservatezza sarebbe illogico, poiché espressione di un accordo diretto all'adempimento.

In base a principi espressi dalla norma, dunque, l'istante potrà valutare, secondo il proprio personale giudizio, la sussistenza o meno di un eventuale illecito disciplinare nella produzione, in giudizio, della corrispondenza email intercorsa e qualificata come riservata e dell'atto di transazione da far sottoscrivere, evitando future censure in relazione allo stesso.

Ritiene

che l'istante facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico protocollata in data 12 marzo 2021, ha domandato se il divieto per l'avvocato di assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti (art. 61 cdf) trovi applicazione anche con riguardo ai collegi consultivi tecnici di cui all'art. 6 dl 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario

OSSERVA

L'art. 6 del d.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in l. 11 settembre 2020 n. 120, ha reso obbligatoria, sino al 31 dicembre 2021 e relativamente ai lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, *“avente funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto”*.

Il medesimo art. 6 stabilisce che *“le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”*.

Deve essere evidenziato che, successivamente all'emanazione del dl n. 76/2020 sono state pubblicate ad opera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delle *“Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del dl 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120”*.

Atteso che ai fini in oggetto è importante valutare la natura e i poteri del collegio consultivo tecnico circa l'eventuale equiparazione nell'ottica deontologica ad un collegio arbitrale ordinario, è utile evidenziare che, l'art. 2.5 delle suddette Linee Guida, intitolato *“Casi di incompatibilità dei membri e del presidente”*, prevede, tra le altre cose, che *“è incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che: a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento; b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento; c) ricada in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016”*; successivamente, nel medesimo art. 2.5, si evidenzia che *“in considerazione della primaria necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, è incompatibile con la nomina a presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 o che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di riconsulazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n.1443/1940”*.

Non solo, ma sulle cause di incompatibilità o di astensione dei componenti dei collegi consultivi tecnici è intervenuta altresì la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nelle *“Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del DL 76/2020, convertito nella legge n. 126/20 recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale’”*.

All'interno delle predette indicazioni è previsto il paragrafo *“Cause d'incompatibilità o di astensione”*, in cui è scritto quanto segue: *“al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del collegio consultivo tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di componente il Collegio Consultivo Tecnico qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Si tratta in particolare di: a) le cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame; c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara”*.

Nelle predette “Linee Guida” e “Prime Indicazioni”, dunque, non viene fatto alcun riferimento al periodo di tempo di due anni così come configurato dall’art. 61 c.d.f. (“*l’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito*”).

Al tempo stesso, tuttavia, bisogna evidenziare che la previsione di cui all’art. 61 c.d.f. non trova riscontro nel codice di procedura civile, trattandosi, in sostanza, di un ampliamento di quanto in esso previsto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che, per poter rispondere al quesito posto dall’Avv. (omissis), debba essere valutata la natura ed i poteri del collegio consultivo tecnico, e, dunque, se tale organo possa essere o meno considerato alla stregua di un collegio arbitrale ordinario; a tale domanda, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6 del dl 76/2020 (“*le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse*”), si ritiene debba darsi risposta affermativa.

Alla luce di quanto sopra osservato si

RITIENE

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis), con mail protocollata in data 2 aprile 2021, ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di avvocato sia compatibile con l’assunzione del ruolo di Vicepresidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), anche nell’ipotesi in cui l’Associazione svolga attività commerciale. L’istante rappresenta inoltre che la medesima non andrebbe ad assumere alcun potere di gestione né percepirebbe alcun corrispettivo in funzione della attività esperita.

Il Consiglio

Udita la Relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l’art 6 del CDF che stabilisce l’obbligo per gli iscritti all’Albo di evitare attività incompatibili con l’iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l’avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si rappresenta inoltre come le disposizioni di cui agli articoli 1 comma 2, lett. B), 2 comma 1 e 3 comma 1 della legge professionale n.247/2012, siano volte a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Relativamente alle incompatibilità, le medesime sono tassativamente elencate dall’art. 18 della suddetta legge professionale. In particolare:

”a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui.... c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione...d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato”.

Inoltre l’art. 21 della legge professionale impone l’esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento n.47 del 26 aprile 2016.

Dai suddetti principi si ricava pertanto, come l’attività professionale sia incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l’avvocato abbia di diritto e/o di fatto

poteri gestionali all'interno di un'impresa. A tale riguardo si esplicita che il C.N.F. ha ribadito che non è la rappresentanza della società a generare l'incompatibilità né è rilevante, sempre a tali fini, l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico. La linea di demarcazione, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituita invece dalla attività gestoria (C.N.F. 21 giugno 2017, n.45).

Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche, per definizione senza scopo di lucro, si rileva che l'assenza di tale scopo non costituisca di per sé un elemento inconciliabile con l'attività d'impresa commerciale, essendo ormai pacifico che un ente (quale, ad esempio, un'associazione appunto o una fondazione) possa esercitare tale attività, in via principale o accessoria purché connessa alle attività istituzionali (nel caso non vi sia tale connessione non potranno avvalersi del regime agevolativo fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398).

Il C.N.F., relativamente ad una fattispecie concernente la presidenza di una "onlus", ha ritenuto, sul presupposto che le medesime "onlus" possano svolgere anche attività commerciale, "che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di una associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali" (C.N.F. parere 28 marzo 2012, n.5).

Si precisa che tale ultimo parere è stato rilasciato in vigenza dell'abrogato ordinamento professionale che affermava l'incompatibilità dell'esercizio della professione con "l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui". Oggi, come sopra esplicitato, la norma di cui all'art 18 della vigente legge professionale non si riferisce più all'ampia nozione di "esercizio del commercio" ma bensì a quella più specifica di "attività di impresa commerciale".

In conclusione, si ritiene quindi, stante tra l'altro l'*eadem ratio* di tutela della libertà, autonomia ed indipendenza dell'avvocato, che anche per le A.S.D. svolgenti prestazioni commerciali, pur non perseguendo statutariamente fini di lucro, valgano i principi sopra espressi in materia di incompatibilità con l'attività d'impresa commerciale.

In coerenza con quanto sopra rappresentato, sarà cura dell'istante verificare, di volta in volta, se le funzioni attribuite prevedano anche l'esercizio di poteri gestionali.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

#### **Pratica n. (omissis) - Dott.ssa (omissis)**

- La Dott.ssa (omissis), con richiesta protocollata in data 25 febbraio 2021, ha formulato richiesta di parere deontologico in relazione alla compatibilità della posizione di Avvocato con quella di Socio Accomandante di una Società in Accomandita Semplice appartenente alla "gestione commercianti".

La richiedente, altresì, formula un ulteriore quesito circa la possibilità cumulo tra la contribuzione commercianti INPS "*derivante dall'inquadramento del socio accomandante come lavoratore*" e l'iscrizione alla Cassa Forense

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

innanzi tutto, l'odierna problematica sottoposta all'attenzione della Struttura degli Studi Deontologici prende, innanzitutto, le mosse dall'articolo 6 del CDF il quale afferma, seppur genericamente, il principio secondo il quale è posto in capo agli iscritti all'Albo degli Avvocati "*evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima*" rimarcando, altresì, al secondo comma che "*le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione*".

Il generico "limite" posto dal summenzionato articolo 6 del CDF deve essere letto anche in relazione al contenuto della nuova legge professionale; la disciplina della incompatibilità, e le sue eccezioni, sono, infatti, rispettivamente contenute negli articoli 18 e 19 della L. 247/2012.

Il menzionato art. 18, infatti, sancisce che: "*La professione di avvocato è incompatibile:*

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Evidentemente la *ratio* del suddetto articolo (e più in generale di tutta la nuova Legge professionale) è, ancora una volta, quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua attività professionale.

Pertanto, al netto delle considerazioni di cui sopra, la consolidata giurisprudenza del CNF confermerebbe la possibilità dell'Avvocato di ricoprire anche la qualifica di Socio Accomandante in una S.A.S. (CNF parere n.3/2008, C.N.F. parere n. 45/2012 e C.N.F. sentenza n.136/2015), sempre che l'attività della società e del professionista risultino rispettose dei principi etici e morali dettati dalle norme deontologiche e professionali.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dalla Dott.ssa (omissis) non è compito della Struttura degli Studi Deontologici poter rendere pareri in materia previdenziali. Al netto di quest'ultima considerazione, invero, il problema di cumulo non sembra costituire un problema, nel momento dell'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, in forza della circostanza che l'Avvocato non può, in nessun caso, essere un lavoratore dipendente e pertanto i suoi guadagni dovranno esclusivamente pervenire, al netto di quanto stabilito dall'art. 19 della L. 247/2012, da attività di lavoro autonomo e professionale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio  
Ritiene

che, attenendosi ai dettami normativi e alle disposizioni richiamati, nonché al parere reso nel suo insieme, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico protocollata in data 18 marzo 2021, ha domandato se sia compatibile la professione di avvocato con la qualità di componente non retribuito di un consiglio direttivo di una ONLUS.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario

OSSERVA

L'art. 6 c.d.f. (“*Dovere di evitare incompatibilità*”) dispone che l'avvocato debba sia “*evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo*”, sia non svolgere “*attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense*”.

L'art. 18 l. 247/2012 stabilisce inoltre l'incompatibilità della professione di avvocato “*con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui*”, nonché “*con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite*” e “*con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione*”.



Deve essere poi richiamato il parere 28 marzo 2012 n. 5 del C.N.F., in cui è stato evidenziato che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, avente ad oggetto la disciplina tributaria delle ONLUS, *“pare pacifico... che le ONLUS possano svolgere attività commerciale ed in tal senso si sono pronunciate anche le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, secondo la quale lo svolgimento di attività remunerata non è incompatibile con i fini di solidarietà di una ONLUS”*; pertanto, continua il C.N.F., *“si deve ritenere che l'esercizio della professione forense sia incompatibile... con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa (ONLUS), qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza ma consentano l'esercizio di poteri gestionali”*.

Ebbene, detto che tale parere è stato redatto antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge professionale, che vieta *“l'esercizio di impresa commerciale”* e non *“l'esercizio del commercio”*, come faceva invece quella precedente, deve essere evidenziato che è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che le ONLUS possano svolgere anche attività commerciale intesa come tipica attività d'impresa.

Al riguardo, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2017 n. 29886, ovverosia che affinché un'associazione non debba essere qualificata quale impresa commerciale sia necessario che *“l'attività commerciale in concreto esercitata non abbia avuto carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini”*.

Da ciò può pertanto dedursi un'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il ruolo di componente di un consiglio direttivo di una ONLUS ogniqualvolta tale incarico attribuisca all'avvocato un potere gestorio, a condizione, come visto, che l'attività commerciale esercitata dalla ONLUS sia prevalente o, se non prevalente, non si limiti a perseguire il mero procacciamento dei mezzi economici occorrenti al raggiungimento dei propri fini.

Al tempo stesso, in considerazione della responsabilità *ex art. 38 c.c.* (*“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”*), l'esercizio della professione forense risulterà incompatibile anche con il semplice agire in nome e per conto di una ONLUS la cui attività commerciale sia prevalente o, se non prevalente, non si limiti a perseguire il mero procacciamento dei mezzi economici occorrenti al raggiungimento dei propri fini.

Alla luce di quanto sopra osservato si

RITIENE

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, l'avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pareri su note di onorari (n.14)**

(omissis)